

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3557

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSSIGA

Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati dei sindaci nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

*Presentata il 21 gennaio 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le specifiche caratteristiche e necessità dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che costituiscono circa i tre quarti del numero complessivo dei comuni italiani, sono note ed oggetto di importanti e numerose iniziative legislative. Nel medesimo quadro di generale riconoscimento della necessità di normative *ad hoc* per affrontare le peculiarità di questi comuni, ritengo debba essere valutato con attenzione il fatto che l'impegno e le responsabilità connessi alla

carica di sindaco in questi centri sono tali che sempre meno cittadini sono interessati e disposti ad assumere l'onere di questa carica, a detrimento della rappresentatività dell'istituzione e dell'efficacia dell'amministrazione. Di conseguenza, appare opportuna, per questi, la soppressione dei limiti di rieleggibilità immediata e consecutiva alla carica di sindaco previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ».

